



m. m. m.

La Commissione, nella successiva seduta del 19 settembre e a., dopo ampia discussione, pur ritenendo che nel comportamento del Bulgarini si potrebbe configurare l'ipotesi di gravità prevista dall'art. 35 del vigente Contratto Collettivo, non ha peraltro escluso che tale comportamento sia stato in parte determinato da una soggettiva deformante valutazione di presunti diritti, tra cui egli ha annoverato quello conseguente al suo mancato inquadramento nel 1943 tra il personale dirigente, afferendo che tale circostanza è stata causa della inosservanza dei suoi doveri di funzionario.

Pertanto, la Commissione stessa, tenuto conto del lungo servizio lodevolmente prestato dal Bulgarini fino al 1943, del suo particolare stato psicologico e della sua situazione di famiglia, ha ritenuto di escludere, nella fattispecie, l'applicazione del disposto dell'art. 35, riconoscendo